

Verbale di Accordo Sindacale del 27 Luglio 2012

**Whirlpool Europe di Siena – Associazione Industriali di Siena e Varese
FIOM CGIL Siena- FIM CISL Siena- UIL UILM Siena- Esecutivo della RSU**

Premesso che:

- a. *L'unità operativa di Siena opera nel settore degli elettrodomestici in particolare della produzione di congelatori orizzontali, settore che da tempo è interessato da una contrazione dei volumi produttivi che si è accentuata a partire dalla seconda metà del 2008.*
- b. *La suddetta crisi ha pesantemente inciso e continua ad incidere sulla situazione economico produttiva dell'unità operativa di Siena, determinando sia l'appesantimento dell'incidenza dei costi fissi sia l'insaturazione degli impianti produttivi.*
- c. *Nello specifico tale situazione ha comportato una significativa perdita di produzione con conseguenti significative e non più sostenibili perdite economiche che, ove non vengano interrotte, rappresentano un elevato fattore di rischio per il mantenimento degli attuali assetti industriali.*
- d. *Il mercato di riferimento dell'unità produttiva di Siena ha subito rilevanti mutamenti risultando caratterizzato da una contrazione sempre più marcata dei volumi in presenza di un forte quadro competitivo, che deprime i prezzi di vendita e determina una instabilità degli ordinativi secondo modalità non sempre prevedibili, tali da indurre l'azienda ad esaminare, congiuntamente alle parti sindacali, la possibile adozione di un'organizzazione maggiormente flessibile quale parziale risposta alle predette mutevoli e convulse sollecitazioni del mercato.*
- e. *Tenuto conto di quanto descritto ai punti precedenti, detta situazione di difficoltà sembra destinata a perpetuarsi almeno per tutto il prossimo anno, inducendo l'unità operativa di Siena ad adottare sin da ora le necessarie misure di adeguamento alle ridotte necessità del mercato, tramite interventi di carattere organizzativo e un'attenta gestione della attività produttiva tale da agire progressivamente sul versante del contenimento dei costi e delle inefficienze.*
- f. *Le parti riconoscono l'esistenza, indipendentemente dalla individuazione delle problematiche di natura strutturale, anche della questione della stasi congiunturale del mercato di cui è più difficile prevedere l'evoluzione nel breve e medio periodo.*
- g. *In proposito le parti, in correlazione logica con quanto già praticato negli ultimi mesi, prevedono il completamento del programma di mobilità definito il 24/10/2011, anche attraverso una diversa modulazione delle dimissioni incentivate che andranno*

presentate entro il 15.09.2012 con cessazione effettiva del rapporto di lavoro entro il 5 ottobre corrente anno e ricorrendo per un'ulteriore anno al Contratto di Solidarietà.

h. L'Azienda, ha espresso la necessità di provvedere ad un riposizionamento competitivo del sito, attraverso una ottimizzazione dell'assetto produttivo e attraverso una diversa distribuzione dell'orario di lavoro che risulti maggiormente coerente con l'andamento fluttuante della richiesta proveniente dal mercato, sull'efficientamento del processo produttivo, sull'organizzazione delle prestazioni.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

- Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- **Le parti convengono sulla necessità di confermare l' utilizzo dello strumento della Solidarietà anche per il 2013.** Pertanto, in prossimità della scadenza dell'attuale CdS (28.10.2012) le parti si incontreranno per definire un nuovo accordo indirizzato alla richiesta per ulteriori 12 mesi di un Contratto di Solidarietà difensivo. Nel corso di tale incontro si definiranno le condizioni di implementazione del Cds e l'articolazione delle sospensioni al fine di poter perfezionare quanto previsto dalla normativa per inoltrare al Ministero del Lavoro la relativa domanda di autorizzazione.
- La riduzione di orario prevista su una base settimanale per una quota media pari al 60% dell'orario normale di lavoro sarà diversamente articolata in base alle intese

sottoscritte nell'ambito dell'accordo di cui al punto 2 e interesserà, il personale di fabbrica (operai diretti ed indiretti, impiegati e quadri), tenendo conto dell'organizzazione del lavoro e delle attitudini professionali legate all'esigenze produttive; resta inteso che in costanza di CdS dovrà essere garantita la massima omogeneità possibile della prestazione lavorativa fra tutti i dipendenti.

- Le parti sin da ora stabiliscono che nel caso di diminuzione dell'entità della riduzione di orario attraverso l'incremento delle ore lavorabili, l'azienda è legittimata ad avvalersi quale che sia la possibile tipologia di articolazione dell' orario settimanale in termini di specifica ripartizione giornaliera della facoltà di minor riduzione di orario prevista dall' art.4 comma 4 del DM 10.07.2009 per fronteggiare temporanee esigenze di maggior lavoro; attraverso un confronto con la RSU potrà trovare inoltre applicazione quanto previsto al comma 5 di tale articolo.
- Inoltre, le parti convengono di inserire nel succitato accordo, la facoltà per specifiche esigenze organizzative di apportare modificazioni sostitutive e delle riduzioni di orario all'elenco nominativo dei lavoratori interessati al CDS (stabilendo congruo preavviso) qualora ciò risultasse necessario per la miglior gestione tecnico operativa della riorganizzazione.
- In coerenza con quanto esplicitato relativamente alla imprevedibilità delle dinamiche del mercato, le parti convengono che l'accordo sui contratti di solidarietà non incide negativamente sulla possibilità di

utilizzo dei contratti a tempo determinato e somministrato. Potranno essere attivati contratti a tempo determinato e somministrato solo per ragioni di carattere sostitutivo nel periodo di reale utilizzo del CdS..

- Le parti concordano che, considerata l'articolata e complessa situazione del mercato, l'utilizzo degli ammortizzatori sociali " conservativi " deve essere necessariamente accompagnato da interventi atti a favorire un miglior posizionamento competitivo del sito come riportato nelle premesse. Le parti convengono quindi di definire ed intervenire su assetti produttivi, orari di lavoro e flessibilità .

Flessibilità: Le parti hanno poi effettuato una ricognizione sulla strumentazione predisposta dal CCNL dell'Industria Metalmeccanica (relativa all'utilizzo collettivo obbligatorio delle 40 ore di straordinario + 64 ore di flessibilità) ribadendone l'attualità e la necessità di farvi ricorso per fronteggiare picchi o spostamenti temporali di produzione, ravvisando nel contempo la necessità di modificare transitoriamente l'accordo aziendale del 20-05-2005 attualmente in essere.

A questo proposito le parti concordano in riferimento all'accordo del 20-05-2005, fermo restando le condizioni economiche e normative ivi stabilite, di destinare il pacchetto di 39 ore (suddiviso, nell'ordine, in una quota, pari 19,5 ore, del pacchetto delle 64 ore di flessibilità e in una quota, anch'essa pari 19,5 ore, delle 40 ore di straordinario - per un totale di 39 ore), ad eventuali sopravvenute e straordinarie esigenze che comportino variazioni di volume che si dovessero verificare, attraverso l'effettuazione di

sabati lavorativi di 6,5 ore (con orario 6,00-12,30) anche in presenza del periodo di intervento del CDS. La fruizione delle ore accumulate in flessibilità secondo questa modalità sarà a carattere individuale e il loro godimento sarà fruito successivamente alla loro maturazione anche per singole giornate. Viene salvaguardata la possibilità di optare per la fruizione in flessibilità di tutte le ore prestate secondo le modalità descritte nel presente paragrafo.

Orario di Lavoro: La necessità di introdurre maggiore efficienza nella gestione degli orari di lavoro salvaguardando nel contempo la possibilità di utilizzare al meglio la capacità installata, induce a modificare in via transitoria l'attuale articolazione degli orari di lavoro a partire dal 1° Ottobre 2012 con l'adozione dei seguenti schemi:

Orario a giornata su 5 giorni di lavoro con orario 8,05 – 16,45

Ottobre, Novembre, Dicembre (2012)-
Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, (2013).

La pausa non retribuita di 40 minuti sarà diversamente scaglionata per permettere al personale interessato di fruire del servizio mensa.

Orario a turni avvicendati su 5 giorni di lavoro con orario 6 / 13.15 e 13.15 / 20.30

Giugno, Luglio, Agosto, Settembre (2013)

Si conferma che l'orario di lavoro osservato nei mesi Giugno, Luglio, Agosto, Settembre potrà essere prolungato di 15 minuti per singolo turno di lavoro tramite il ricorso alla flessibilità positiva (così come previsto dal CCNL anche in riferimento alle relative maggiorazioni sia per quanto

concerne il lavoro notturno e la flessibilità) finalizzati a variazioni positive di volumi, e semprechè nella stessa settimana e quella successiva non si faccia ricorso ad ore coperte da CdS.

Al raggiungimento di ogni gruppo di 6,5 ore, cumulando i 15 minuti giornalieri di flessibilità positiva, verrà corrisposto, in alternativa alla maggiorazione prevista dal CCNL per la flessibilità, il trattamento aziendale di cui all'accordo del 20 maggio 2005, che si intende qui richiamato per la parte relativa all'Una Tantum da consuntivarsi con le competenze del mese di Ottobre 2013; il cumulo dei minuti/ore svolte con queste modalità saranno successivamente fruiti dai lavoratori come spettanze individuali.

Durante tale regime di orario sarà salvaguardata la prassi in atto che prevede la possibilità di consumare il pasto prima dell'inizio del secondo turno di lavoro o alla fine del primo turno di lavoro.

All'interno del periodo indicato, la data di inizio- termine della flessibilità di orario sarà oggetto di apposito incontro tra azienda e RSU di stabilimento.

Le parti si incontreranno di norma mensilmente per verificare gli effetti della presente intesa in rapporto alla tenuta dell'assetto organizzativo degli orari di cui ai paragrafi precedenti. Qualora si rendesse necessario anticipare o posticipare i periodi – come sopra indicati- di alternanza giornata/turni avvicendati e viceversa, le parti si incontreranno almeno 15 gg prima per valutare ed implementare eventuali modifiche.

I Permessi annui retribuiti -Par- maturati saranno utilizzati in base a quanto previsto dal CCNL.

Rotazione turni A/B

Nel periodo di svolgimento dell'orario a giornata dovrà essere garantita l'omogeneità della prestazione lavorativa fra tutti i dipendenti, tramite la corretta alternanza dei turni A-B con la salvaguardia delle esigenze tecnico organizzative.

Part-Time

Per salvaguardare la rotazione in essere dei lavoratori in part-time con orario inferiore alle 7,25 h, saranno definite con la RSU le modalità di attuazione.

UT

Le parti convengono di mantenere, quale condizione di miglior favore, l'UT e gli abbonamenti ai lavoratori che ne hanno esercitato il diritto nel corso dell'anno 2012, fatte salve assenze prolungate con diritto alla conservazione del posto. Tale condizione troverà applicazione per tutto il periodo di vigenza del presente accordo.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo avrà decorrenza dal 1° Ottobre 2012. **Sarà sottoposto all'approvazione da parte dei lavoratori** che dovrà avvenire al più presto possibile e comunque entro la fine del mese di Agosto 2012 e rimarrà in vigore sino a tutta la durata del nuovo contratto di solidarietà.

A tal fine le OO.SS firmatarie invieranno formale comunicazione scritta alle parti contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto